



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
094/15	16/02/2016	053/16	10 MAR 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in camera di consiglio a Roma, presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, in via Quintino Sella 42, in data 16 Febbraio 2016 con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi
Avv. Leonardo Patanè
Avv. Luca Ghelfi

Presidente f. f.
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 094/15 contro:

l'allenatore MORRA LUCIANO nato a Genova (GE), il 18/05/1963 e residente in Via Dante Alighieri n. 35, Castelluccio dei Sauri (FG).

INCOLPATO

di violazione dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo TOSCA BLAK da lui allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "BETAMETASONE" in occasione della disputa della corsa Premio "Perrault" in data 5 giugno 2015, tenutasi presso l'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri (FG).

FATTO

Con atto di incolpazione del 29.10.2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Sig. MORRA LUCIANO, in quanto il cavallo TOSCA BLAK era risultato positivo alla sostanza proibita "Betametasona", a seguito degli accertamenti anti doping eseguiti in occasione della disputa del Premio "Perrault" del 5 giugno 2015, tenutasi presso l'ippodromo di Castelluccio dei Sauri.

Venivano, quindi, trasmessi i risultati delle analisi, effettuate sul campione biologico (urina), relativo al citato cavallo, prelevato in occasione della predetta corsa, ove era stata riscontrata la positività alla sostanza "Betametasona".

All'udienza del 16.02.2016, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza dava atto dell'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato. La stessa Commissione riteneva che l'assenza del rappresentante della Procura non fosse essenziale ai fini della validità della predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto per le udienze in camera di consiglio, contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compaiono.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Si dava, altresì, atto della memoria difensiva trasmessa il 15.02.2016 dall'Avv. Stefano Mattii con relativi allegati e della documentazione fatta pervenire dal Sig. Morra in pari data.

All'udienza nessuno era presente per l'incolpato.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi due dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

DIRITTO

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "Perrault" del 05.06.2015, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "BETAMETASONE", farmaco steroideo ad azione antinfiammatoria.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

In ordine all'eccezione avanzata dal difensore Avv. Mattii secondo cui la fattispecie va ricondotta nell'istituto dell'incauta medicazione, si osserva che tale eccezione è infondata per i motivi che seguono.

Il predetto difensore presenta un certificato medico del Veterinario Dott. Alessandro Maggi nel quale si afferma che il cavallo Tosca Blak il 30 maggio 2015 era affetto da un'orticaria allergica a seguito della quale lo stesso medico era intervenuto prescrivendo farmaco contenente betametassone. Dopo sei giorni il cavallo partecipò alla corsa contravvenendo così alle prescrizioni del medico secondo il quale avrebbe dovuto osservare circa sette giorni di sospensione dall'attività agonistica per poter smaltire il farmaco.

Dalle date sopra citate emerge chiaramente che i tempi di sospensione prescritti dal Dott. Maggi non sono stati osservati in quanto il cavallo ha corso entro i sette giorni di sospensione.

Inoltre, il suddetto certificato medico allegato alla memoria difensiva non può essere considerato esimente da responsabilità in quanto è privo dell'indicazione sulle modalità e le dosi di somministrazione del farmaco così come richiesto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento antidoping.

Per i motivi sopra descritti, ne discende il rigetto dell'eccezione difensiva.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato, si ritiene congruo addebitare allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di euro 500,00 ed il distanziamento totale del cavallo Tosca Blak dall'ordine di arrivo del Premio "Perrault" del 5 giugno 2015, tenutosi presso l'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. MORRA LUCIANO in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00). Ordina il distanziamento totale del cavallo TOSCA BLAK dall'ordine di arrivo del Premio "Perrault" disputatosi il 05/06/2015 all'ippodromo di Castelluccio dei Sauri e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

L'Estensore

Il Presidente f. f.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
N. 058/15	23/02/2016	054/16	15 MAR 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita a Roma in data 23 Febbraio 2016 presso la sede dell'ICQRF in Via Quintino Sella, 42 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni
Avv. Irene La Mendola
Avv. Leonardo Patanè

Presidente
Componente Rel.
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. 058/15 R.G.
a carico di

1) **Paolo ROMANELLI**, nato a Trieste il 08.07.1970, nella qualità di socio amministratore della Romanelli Paolo & Co. Sas, con sede legale in Trieste, Via Cesare Battisti n. 2.

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo RUNNER DI CASEI da lui allenato è stato trovato positivo alla sostanza proibita "ISOXISUPRINA", a seguito dei prelievi effettuati in data 16/09/2014 in occasione del premio "CHUSLAMACREE" presso l'Ippodromo di S. Giovanni Teatino.

FATTO

Con atto di incolpazione depositato in Segreteria in data 27 Luglio 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Paolo Romanelli, nella qualità di socio amministratore della Romanelli Paolo & Co. Sas, in quanto il cavallo RUNNER DI CASEI da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza "ISOXISUPRINA", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al Trotto "CHUSLAMACREE" dal medesimo disputata in data 16 Settembre 2014 presso l'ippodromo di S. Giovanni Teatino.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio UNIRELAB s.r.l. che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza. Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto prioritario della tutela del benessere dell'animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 21/10/2014 al 19/11/2014.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Con richiesta del 23/10/2014 effettuata dal proprietario del cavallo Sig. Paolo Brugnara in data 02/12/2014 venivano eseguite le seconde analisi presso il Laboratorio Unirelab Srl di Milano che confermavano la positività del campione alla predetta sostanza.

L'udienza di trattazione veniva fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 01/12/2015.

Il Presidente dava atto della regolarità dell'avviso di trattazione alle parti e della nomina a difensore da parte del Sig. Paolo Romanelli depositata dall'Avv. Capuzi, nonché della nomina quale consulente di parte del Dott. Giuseppe Bassetti.

Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, sebbene ritualmente avvisato, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione con relazione del procedimento.

L'Avv. Capuzi riferiva che all'interno dello stesso Ippodromo nei giorni precedenti le corse del 16/09/2014 si era tenuto un concorso ippico di salto ad ostacoli e che in quella occasione, nello stesso box occupato dal Cavallo RUNNER DI CASEI era stato allocato il cavallo Love The Children trovato positivo in data 13/09/2014 alla sostanza Isoxisuprina.

Riteneva l'Avv. Capuzi di poter escludere l'evento doping perché trattavasi piuttosto di contaminazione ambientale, da provarsi mediante produzione della consulenza del Dott. Bassetti e audizione di quest'ultimo, del Sig. Angelo Caramassi (nella qualità di segretario Società di Corse nell'Ippodromo di San Giovanni Teatino), del Sig. Lorenzo Costantini, del Sig. Corrado Vallesi (quest'ultimo proprietario e veterinario del cavallo Love The Children), del Sig. Paolo Brugnara e del Sig. Piero Carazza (rispettivamente proprietario e accompagnatore del cavallo RUNNER DI CASEI da S. Cosma e Damiano a San Giovanni Teatino in data 16/09/2014).

L'Avv. Capuzi, sempre allo scopo di dimostrare quanto dedotto sulla contaminazione ambientale chiedeva, infine, di acquisire al presente procedimento gli atti del procedimento disciplinare relativo alla positività del cavallo Love The Children.

Rispetto alle richieste istruttorie la Commissione ammetteva l'audizione del Dott. Bassetti su tutte le circostanze indicate nella relazione a propria firma, nonché l'audizione del teste Angelo Caramassi, respingendo tutte le altre richieste perché considerate influenti.

All'uopo, rinviava il procedimento all'udienza del 23/02/2016 con onere di notifica posto a carico della difesa richiedente.

All'udienza del 23/02/2016, nessuno dei testi regolarmente citati si presentava, fatta eccezione per il veterinario Dott. Bassetti il quale confermava la relazione precisando di non poter dimostrare la contaminazione ambientale e che trattavasi di mera ipotesi. Precisava, altresì, di aver appreso della mancanza di pulizia dei box dai Sigg.ri Emiliano Veragnolo e Chiara Ciolli, nella loro qualità di organizzatori del c.d. "sociale".

L'Avv. Capuzi, terminato l'esame del teste Dott. Bassetti, chiedeva l'escussione degli organizzatori nominati.

La Commissione disponeva procedersi oltre considerando influente l'esame Sigg.ri Emiliano Veragnolo e Chiara Ciolli, vista la testimonianza resa dal Dott. Bassetti, poiché testi c.d. *de relato*.

Chiusa l'istruttoria, il procedimento veniva definito come segue.

DIRITTO

Nel merito, esaminati tutti gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il giorno 16 Settembre 2014 al cavallo RUNNER DI CASEI in occasione della corsa CHUSLAMACREE sopra citata, disputatasi presso l'ippodromo di San Giovanni Teatino, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "ISOXISUPRINA".

I predetti risultati sono stati confermati dalle seconde analisi effettuate presso il Laboratorio Unirelab di Milano in data 02/12/2014.

La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendo anche pericolo per la salute.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Paolo ROMANELLI, nella sua qualità, il quale peraltro non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla eventuale assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi effettuate.

Infatti, la presunta contaminazione ambientale ipotizzata dal veterinario Dott. Bassetti si basa sul doppio assunto che la sostanza ISOXISUPRINA consisterebbe in un vasodilatatore impiegato esclusivamente nelle patologie portate dai cavalli da salto (circostanza non provata) e che proprio il medesimo box occupato da RUNNER DE CASEI sarebbe stato occupato tre giorni prima dal cavallo da salto Love The Children.

Ad avviso di questa Commissione, la teoria prospettata non è idonea a dimostrare alcun nesso di causalità tra la presenza di altro animale nel box e l'evento doping poiché non è supportata da alcun riscontro di natura scientifica.

Invero, la sola presenza del cavallo Love The Children nello stesso identico box, peraltro non provata per mancata risposta alla convocazione da parte del Sig. Angelo Caramassi, in occasione di una corsa disputata in data antecedente (13/09/2014), in ogni caso non può essere da sola sufficiente ad escludere che l'evento doping si sia verificato in concreto per altra e diversa somministrazione.

Sicché la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Va quindi affermata la responsabilità disciplinare del sig. Paolo Romanelli nella qualità sopra citata.

Da ciò consegue che appare congrua la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 e della multa di € 500,00 oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. **Paolo ROMANELLI** nella qualità di socio amministratore della Romanelli Paolo & Co. Sas, in ordine all'addebito mossogli e, per l'effetto, si applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (Due) oltre alla multa di € 500,00 (Cinquecento/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo **RUNNER DE CASEI** dall'ordine di arrivo del Premio "CHUSLAMACREE" disputatosi il giorno 16/09/2014 presso l'ippodromo di San Giovanni Teatino e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente rel.
(Avv. Irene La Mendola)

Il Presidente
(Avv. Francesco Ferroni)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
092/15	16/02/2016	055/16	10 MAR 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in camera di consiglio a Roma, presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, in via Quintino Sella 42, in data 16 Febbraio 2016 con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi
Avv. Leonardo Patanè
Avv. Luca Ghelfi

Presidente f. f.
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 092/15 contro:

l'allenatore ROSASPINA ALESSANDRO nato a Prato (PO), il 03/12/1962 e residente in Via Campolongo n. 9, Buggiano (PT).

INCOLPATO

di violazione dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo TWITTER RODI da lui allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "DIMETILSOLFOSIDO" in occasione della disputa della corsa Premio "Salve" in data 17 aprile 2015, tenutasi presso l'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri (FG).

FATTO

Con atto di incolpazione del 29.10.2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Sig. ROSASPINA ALESSANDRO, in quanto il cavallo TWITTER RODI era risultato positivo alla sostanza proibita "Dimetilsolfossido", a seguito degli accertamenti anti doping eseguiti in occasione della disputa del Premio "Salve" del 17 aprile 2015, tenutasi presso l'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri.

Venivano, quindi, trasmessi i risultati delle analisi, effettuate sul campione biologico (sangue), relativo al citato cavallo, prelevato in occasione della predetta corsa, ove era stata riscontrata la positività alla sostanza "Dimetilsolfossido".

All'udienza del 16.02.2016, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza dava atto dell'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato. La stessa Commissione riteneva che l'assenza del rappresentante della Procura non fosse essenziale ai fini della validità della predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto per le udienze in camera di consiglio, contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compaiono.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità dell'avviso di trattazione all'incolpato perfezionatosi a mezzo di compiuta giacenza del plico postale.

Si dava, altresì, atto che all'udienza nessuno era presente per l'incolpato e che nessuna memoria difensiva risultava depositata.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi due dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

DIRITTO

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di sangue prelevato al cavallo nella corsa Premio "Salve", del 17.04.2015, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "DIMETILSOLFOSSIDO", farmaco ad azione analgesica ed antinfiammatoria.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato, si ritiene congruo addebitare allo stesso la sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due), oltre la multa di euro 500,00 (cinquecento/00) ed il distanziamento totale del cavallo TWITTER RODI dall'ordine di arrivo del Premio "Salve" del 17 aprile 2015, tenutosi presso l'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. ROSASPINA ALESSANDRO in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo TWITTER RODI dall'ordine di arrivo del Premio "Salve" disputatosi il 17/04/2015 all'ippodromo di Castelluccio dei Sauri e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

L'Estensore

Il Presidente f. f.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
095/15	16/02/2016	056/16	10 MAR 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

L'anno 2016 il giorno 16 febbraio, nei locali della sede di Via Quintino Sella, 42 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Stefano Grassi	Presidente f.f. relatore
Avv. Leonardo Patanè	Componente
Avv. Luca Ghelfi	Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. ruolo 109/15

contro

Finetti Massimo, nato a Napoli, il 05 maggio 1969, codice fiscale FNTMSM69E05F8390, domiciliato in Pozzuoli (NA), Via Pisciarelli, III trav, n. 22.
Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Onorato Mark alla sostanza triamcinolone acetone.

FATTO

Con atto di incolpazione del 29 ottobre 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. Finetti Massimo, allenatore del cavallo Onorato Mark risultato positivo alla sostanza proibita triamcinolone acetone, a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione della corsa premio "Grimm", disputata in data 05 giugno 2015, presso l'ippodromo di Castelluccio dei Sauri.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività del campione biologico prelevato al cavallo e dispotò in via cautelare, ai sensi di quanto normato dagli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite,

l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per trenta giorni (dall'08/07/2015 al 06/08/2015) nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del Sig. Finetti Massimo, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 22 dicembre 2015, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Finetti Massimo.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 16 febbraio 2016, regolari le notifiche, non si presentava né il Rappresentante della Procura della Disciplina, né l'incolpato, sebbene ritualmente avvisati.

Il Presidente, alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente, esponeva i fatti del procedimento e la Commissione decideva come da dispositivo.

DIRITTO

Appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere della causa in esame, l'accertata presenza nell'organismo del cavallo Onorato Mark della sostanza proibita triamcinolone acetone, rilevata in seguito alle analisi sul campione biologico prelevato il 05 giugno 2015 in occasione della corsa sopra citata.

La sostanza triamcinolone acetone è un farmaco che utilizzato oltre le soglie previste, rappresenta una sostanza proibita utilizzata, appunto, per implementare la performance sportiva del cavallo.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Finetti e la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Considerata, pertanto, la presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi effettuate con procedimento privo di vizi va, quindi, affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Finetti e la Commissione di Disciplina reputa congrua la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due, oltre alla multa di Euro 500,00, oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Con riferimento, invece, all'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina in udienza, va detto che tale rilievo non è meritevole di pregio, ritenendo questa Commissione legittima l'interpretazione autentica fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 che ha chiarito in modo inequivocabile la non essenzialità della presenza della Procura in udienza.

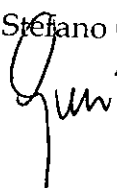
PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Finetti Massimo in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Ordina il distanziamento del cavallo Onorato Mark dall'ordine di arrivo del premio "Grimm" disputatosi il 05 giugno 2015 all'ippodromo di Castelluccio dei Sauri da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 16.02.2016

Il Presidente f.f.
Avv. Stefano Grassi





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
N. 089/15	23/02/2016	057/16	15 MAR 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita a Roma in data 23 Febbraio 2016 presso la sede dell'ICQRF in Via Quintino Sella, 42 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni
Avv. Irene La Mendola
Avv. Leonardo Patanè

Presidente
Componente Rel.
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. 089/15 R.G.

a carico di

1) **Chiara NARDO**, nato a Padova il 25.02.1974, residente in Vò Euganeo (PD), Via Daniele Manin n. 107.

INCOLPATA

della violazione degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo PROIETTILE GV dallo stesso allenato è stato trovato positivo alla sostanza proibita "NAPROXEN", a seguito dei prelievi effettuati in data 09/06/2015 in occasione del premio "FIAT 462" presso l'Ippodromo di Trieste.

FATTO

Con atto di incolpazione depositato in Segreteria in data 29 Ottobre 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Chiara NARDO, in quanto il cavallo PROIETTILE GV dallo stesso allenato, era risultato positivo alla sostanza "NAPROXEN", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al Trotto "FIAT 462" disputata in data 9 Giugno 2015 presso l'ippodromo di Trieste.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio UNIRELAB s.r.l. che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza. Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto prioritario della tutela del benessere dell'animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 14/07/2015 al 12/08/2015.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

L'udienza di trattazione veniva fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 23/02/2016.

Il Presidente dava atto della regolarità dell'avviso di trattazione trasmesso regolarmente all'indirizzo posta elettronica certificata fornito dall'iscritto e, successivamente, per mancata consegna, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, del pari, fornito dall'iscritto.

Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, sebbene ritualmente avvisato, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione con relazione del procedimento.

Dopo la relazione, il procedimento veniva definito come segue.

DIRITTO

Nel merito, esaminati tutti gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue.

Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il giorno 9 Giugno 2015 al cavallo PROIETTILE GV in occasione della corsa FIAT 462 sopra citata, disputatasi presso l'ippodromo di Trieste, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "NAPROXEN".

La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendone anche pericolo per la salute.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig.ra Chiara NARDO, posto che peraltro non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto allo stesso non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla eventuale assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi effettuate.

Sicché la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Va quindi affermata la responsabilità disciplinare della sig.ra Chiara NARDO.

Da ciò consegue che, vista la recidiva di cui alla decisione n. 149/14, appare congrua la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 4 e della multa di € 1.000,00 oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare della Sig.ra **Chiara NARDO**, in ordine all'addebito mosso e, in considerazione della riscontrata recidiva relativa alla decisione n. 149/14, per l'effetto, si applica la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 4 (Quattro) oltre alla multa di € 1.000,00 (Mille/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo **PROIETTILE GV** dall'ordine di arrivo del Premio "FIAT 462" disputatosi il giorno 09/06/2015 presso l'ippodromo di Trieste e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente rel.
(Avv. Irene La Mendola)

Il Presidente
(Avv. Francesco Ferroni)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
093/15	16.02.2016	058/16	30 MAR 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF in data 16.02.2016, con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi
Avv. Luca Ghelfi
Avv. Leonardo Patanè

Presidente f.f.
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° 093/15 Ruolo contro:

-D'Alessandro Raffaele (nato a Napoli il 05.05.1982 - C.F. DLSRFL82E05F839G) nella propria qualità di legale rapp. della Società di Allenamento D'Alessandro Raffaele S.r.l. (C.F. 07402561216)

INCOLPATO

Per la violazione prevista e disciplinata dell'art. 2 e art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per essere il cavallo TYSON DI MELETRO, allenato dall'incolpato, risultato positivo alla sostanza IDROSSI - XILAXINA, ai prelievi antidoping, effettuati presso l'Ippodromo di Aversa in data 20.05.2015 in occasione della disputa della corsa, "Premio San Francisco".

FATTO

Con atto del 29.10.2015, depositato il 29.10.2015, la Procura della Disciplina ha deferito a questa Commissione l'incolpato, nella sua qualità di allenatore del cavallo TYSON DI MELETRO, poiché quest'ultimo, a seguito di prelievo e analisi antidoping svolti presso l'Ippodromo di Aversa in data 20.05.2015, in occasione della corsa "Premio San Francisco", è risultato positivo alla sostanza IDROSSI - XILAXINA; sono state ritualmente effettuate le analisi del campione "A", il cui esito ha confermato la positività dello stesso alla sostanza de qua.

Veniva, ritualmente, seguito l'iter procedimentale, relativo all'acquisizione della missiva dell'Unire con cui si comunicava all'incolpato la non negatività delle prime analisi,



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

ritualmente comunicate, nonché copia del verbale di apertura del flacone e copia del verbale delle analisi, che hanno confermato la positività alla sostanza dopante.

Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza l'incolpato è comparso e ha eccepito che il cavallo oggetto del presente procedimento era stato sottoposto a trattamento farmacologico in data 11.05.2015; che il medico aveva prescritto 6 gg. di sospensione e che il cavallo aveva poi corso il 20.05.2015. A domanda della Commissione l'incolpato rispondeva di non essere in grado di esibire il certificato medico e chiedeva un termine per esibirlo. Concludeva l'incolpato per il proscioglimento o, in subordine, la sanzione dell'incauto medicamento. Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione - alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 - dispone la prosecuzione della trattazione non prima di avere, preliminarmente con ordinanza letta in udienza, rigettato la richiesta di rinvio per la produzione del certificato medico.

DIRITTO

Rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la piena prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) dal risultato delle I analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) dalla qualifica di allenatore e guidatore del cavallo trovato dopato, ricoperta dall'incolpato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento; iii) dalla inconferenza delle deduzioni dell'incolpato, atteso che proprio la scansione temporale dedotta dal medesimo (il cavallo ha corso dopo 9 giorni e pertanto 3 giorni dopo il periodo di sospensione disposto) induce a ritenere come nel caso di specie si possa trattare di una nuova somministrazione; iv) sul punto la richiesta di rinvio per produrre il certificato medico - respinta dalla Commissione - non avrebbe comportato alcun fatto nuovo o certificato alcunchè, atteso che il fatto così come descritto dall'incolpato non è in discussione ma, ciò posto, non è possibile dedurre a parere della Commissione una c.d. coda terapeutica in presenza di un lasso di tempo di sospensione ben maggiore di quello prescritto.

Considerato, pertanto, che in presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, al Sig. D'ALESSANDRO RAFFAELE così come identificato in premessa, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve considerare: i) la natura della sostanza rinvenuta classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; ii) la capacità della stessa di alterare le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ritenuta quindi giusta sanzione - in considerazione della recidiva n. 136/15 - quella della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi quattro (4) e della multa di € 1.000,00 (euro mille);

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig. **D'Alessandro Raffaele in qualità di legale rapp. della Società di Allenamento D'Alessandro Raffaele S.r.l.**, in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi quattro (4) e della multa di € 1.000,00 (euro mille) in considerazione della riscontrata recidiva relativa alla decisione n. 136/15.

Ordina conseguentemente il distanziamento totale del cavallo **TYSON DI MELETRO** dall'ordine di arrivo del premio "San Francisco" disputatosi il 20.05.2015 all'Ippodromo di Aversa e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE
Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE
Avv. Luca Ghelfi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
N. 096/15	23/02/2016	059/16	15 MAR 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita a Roma in data 23 Febbraio 2016 presso la sede dell'ICQRF in Via Quintino Sella, 42 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni
Avv. Irene La Mendola
Avv. Leonardo Patanè

Presidente
Componente Rel.
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. 096/15 R.G.

a carico di

1) **Eros OSTANEL**, nato a Motta Di Livenza (TV) il 23.07.1975, residente Noventa Di Piave (VE), Via Bassette n. 2.

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo MORDICCHIO da lui allenato è stato trovato positivo alle sostanze proibite "FUROSEMIDE e FLUNIXIN", a seguito dei prelievi effettuati in data 07/06/2015 in occasione del premio "NATURNO" presso l'Ippodromo di Merano.

FATTO

Con atto di incolpazione depositato in Segreteria in data 29 Ottobre 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Eros OSTANEL, in quanto il cavallo MORDICCHIO da lui allenato, era risultato positivo alle sostanze "FUROSEMIDE e FLUNIXIN", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al Galoppo "NATURNO" dal medesimo disputata in data 7 Giugno 2015 presso l'ippodromo di Merano.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio UNIRELAB s.r.l. che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza. Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto prioritario della tutela del benessere dell'animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 14/07/2015 al 12/08/2015.

L'udienza di trattazione veniva fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 23/02/2016.

Il Presidente dava atto della regolarità dell'avviso di trattazione alle parti e della nomina a difensore da parte del Sig. Eros Ostanel depositata dall'Avv. Capuzi.

Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, sebbene ritualmente avvisato, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione con relazione del procedimento.

L'Avv. Capuzi produceva dichiarazione dell Dott.ssa Stefania Pagot datata 22/02/2016 ricevuta a mezzo fax e, dopo breve illustrazione della propria difesa, chiedeva l'audizione del predetto veterinario in qualità di teste. Concludeva per il proscioglimento dell'incolpato e, in subordine, chiedeva considerarsi l'ipotesi dell'incauta medicazione.

La Commissione, sul punto, respingeva la richiesta istruttoria avanzata dalla difesa dell'incolpato, ritenendola ininfluyente ai fini del decidere.

All'esito, il procedimento veniva definito come segue.

DIRITTO

Nel merito, esaminati tutti gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue.

Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il giorno 7 Giugno 2015 al cavallo MORDICCHIO in occasione della corsa NATURNO sopra citata, disputatasi presso l'ippodromo di Merano, è emersa in modo inequivocabile la positività alle sostanze "FUROSEMIDE e FLUNIXIN".

La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendo anche pericolo per la salute.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Eros OSTANEL, il quale peraltro non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla eventuale assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi effettuate.

Invero, non esiste agli atti del presente procedimento alcuna certificazione veterinaria che, munita di tutti requisiti previsti dal vigente Regolamento, attesti la diagnosi e la prescrizione farmacologica in data antecedente la gara, ma soltanto una mera dichiarazione datata 22/02/2016, giorno precedente l'udienza, in cui la Dott.ssa Stefania Pagot illustra l'attività compiuta al tempo e ipotizza che la positività riscontrata dal Laboratorio Unirelab Srl sia dipesa dal metabolismo del cavallo MORDICCHIO.

Trattasi di mera ipotesi che da sola non può ritenersi sufficiente ad escludere che l'evento doping si sia verificato in concreto per altra e diversa somministrazione.

Sicché la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Va quindi affermata la responsabilità disciplinare del sig. Eros OSTANEL quale allenatore ed esclusivo affidatario del cavallo.

Da ciò consegue che appare congrua la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 e della multa di € 500,00 oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. **Eros OSTANEL**, in ordine all'addebito mossogli e, per l'effetto, si applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (Due) oltre alla multa di € 500,00 (Cinquecento/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo **MORDICCHIO** dall'ordine di arrivo del Premio "NATURNO" disputatosi il giorno 07/06/2015 presso l'ippodromo di Merano e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente rel.
(Avv. Irene La Mendola)

Il Presidente
(Avv. Francesco Ferroni)



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
062/15	16/02/2016	060/16	10 MAR 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

L'anno 2016 il giorno 16 febbraio, nei locali della sede di Via Quintino Sella, 42 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Stefano Grassi	Presidente f.f. relatore
Avv. Leonardo Patanè	Componente
Avv. Luca Ghelfi	Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. ruolo 174/14

contro

Società Agricola Daac Horse Factory di Andrea Caselli & C., in persona del legale rappresentante Caselli Diego, nato a Portomaggiore (FE), il 14/10/1976, codice fiscale CSLDGI76R14G916H, domiciliato in Stienta (RO), Via Argine Po n. 2670.

Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Denisette alla sostanza procaina.

FATTO

Con atto di incolpazione del 27 luglio 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti della Società Agricola Daac Horse Factory di Andrea Caselli e C. in persona del legale rappresentante, allenatore del cavallo Denisette, risultato positivo alla sostanza proibita procaina, a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione del Premio "Sette anni elite", disputato in data 13 settembre 2014, presso l'ippodromo di Formigine.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai sensi di quanto normato dagli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per trenta giorni (dal 15/10/2014 al 13/11/2014) nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del legale rappresentante della Società Agricola Daac Horse Factory di Andrea Caselli & C., affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 21 ottobre 2015, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso alla Società Agricola Daac Horse Factory di Andrea Caselli & C., in persona del legale rappresentante.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 2 febbraio 2016, regolari le notifiche, non si presentava né il Rappresentante della Procura della Disciplina, né la Società Agricola Daac Horse Factory di Andrea Caselli & C., in persona del legale rappresentante, sebbene ritualmente avvisati.

Il Presidente, alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente, per motivi di opportunità, si asteneva dal decidere il presente procedimento, rinviando ad altra sezione la decisione, fissando la nuova udienza al 16 febbraio 2016 e mandando alla Segreteria di informare l'incolpato.

In data 22 ottobre 2015, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso alla Società Agricola Daac Horse Factory di Andrea Caselli & C., in persona del legale rappresentante.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 16 febbraio 2016, regolari le notifiche, non si presentava né il Rappresentante della Procura della Disciplina, né Società Agricola Daac Horse Factory di Andrea Caselli & C., in persona del legale rappresentante, sebbene ritualmente avvisati.

Il Presidente, alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto del deposito della memoria difensiva della Società Agricola Daac Horse Factory di Andrea Caselli & C. e dei relativi allegati quali: 1) documento d'identità del Sig. Andrea Caselli; 2) documento d'identità del Sig. Diego Caselli; 3) certificato Dott. Pierluigi Capodagli; 4) autorizzazione al trattamento di emergenza.

In primis, nella suddetta memoria veniva eccepita la nullità dell'atto di incolpazione per mancata individuazione del responsabile.

In secondo luogo, veniva eccepita l'insussistenza del fatto ed infine, veniva richiesta, in via subordinata, l'applicazione della sola pena pecuniaria in base a quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

La Commissione decideva come da dispositivo.

DIRITTO

Appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere esaminare la memoria difensiva e la documentazione prodotta dalla Società Agricola Daac Horse Factory, dove viene dichiarato che nei giorni precedenti la gara, il cavallo, ferito alla natica destra, veniva medicato con dei punti di sutura e con la somministrazione dell'associazione penicillina, G procaina e diidrostreptomina, presente in tutti i prodotti commerciali con tale associazione antibiotica e ritenuta la più idonea per la prevenzione di infezioni secondarie, così come risulta dal certificato del veterinario Dott. Pierluigi Capodagli, prodotto in atti.

Il Sig. Caselli Diego, allenatore del cavallo, nega principalmente la propria responsabilità per non aver commesso il fatto, adducendo di avere partecipato alla gara, nonostante il trattamento di emergenza, unicamente perché debitamente autorizzato sia dal veterinario delegato Fise Dott. Ciro Onofri, sia dal Presidente di Giuria Lucia De Angelis.

Considerato quanto sopra, la difesa ha introdotto degli elementi validi atti ad escludere la responsabilità dell'evento doping a carico della Società Agricola Dacc Horse Factory in persona del legale rappresentante, pertanto non può ritenersi non raggiunta la prova dell'estraneità ai fatti da parte della stessa, provata per tabulas.

Quanto all'eccezione di nullità relativa alla mancata individuazione del responsabile va rigettata perché destituita di ogni fondamento, lì dove l'atto di incolpazione è rivolto nei confronti della persona del legale rappresentante della Società Agricola Daac Horse Factory di Adnrea Caselli &.

Con riferimento, invece, all'assenza del rappresentante della Procura, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la sopra citata nota, ha chiarito in modo inequivocabile la non essenzialità della presenza della Procura in udienza.

PQM

La Commissione assolve il legale rappresentate della Società Agricola Daac Horse Factory di Andrea Caselli & C. perché il fatto non sussiste.

Conferma l'ordine di arrivo del premio "Sette anni elite - Circuito Classico" disputato il 13 settembre 2014 a Formigine (MO).

Roma, 16.02.2016

Il Presidente f.f.
Avv. Stefano Grassi





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 104/15	UDIENZA DEL 23/2/2016	DECISIONE N. 061/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 MAR 2016	IL SEGRETARIO
----------------------	--------------------------	------------------------	---	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, sita in Via Quintino Sella 42, in data 23/2/2016, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 104/2015 contro:

BOCCARDELLI FABIO, allenatore, residente in Segni (RM), via Rocca Massima n. 40, (cod. fisc. BCCFBA68T20H501U) (assente);

ROCCHINO MASSIMILIANO, proprietario, residente in Rocca Priora (RM), via Di Velletri n. 24, (cod. fisc. RCCMSM80H05H501Q);

PENZA GIANLUCA, proprietario, residente in Rocca Priora (RM), via Del Passero Solitario n. 16, cod. fisc. PNZGLC67P08D773Z).

INCOLPATI

Per VIOLAZIONE DELL'ART. 72 Reg. Corse ex Jockey Club

FATTO

A seguito di accertamenti effettuati dal Ministero della Salute e dal Comitato Organizzatore del Palio di Fermo, emergeva che i cavalli Kojac e Tidy Mind, allenati dal Sig. Fabio Boccardelli e di proprietà del Sig. Massimiliano Rocchino, partecipavano, in data 15/8/2014, alla riunione non autorizzata del Palio di Fermo.

Veniva altresì accertato che, successivamente al Palio di Fermo, i predetti cavalli partecipavano a corse rette dal MIPAAF. Più precisamente, il cavallo Kojac partecipava alle corse Premio Melozzo da Forlì del 9/11/2014, Premio Ciacoleta del 21/11/2014 e Premio Simone da Bologna del 2/12/2014 presso l'Ippodromo di Roma, mentre il cavallo Tidy Mind partecipava alle corse Premio Zuccarello del 14/11/2014 presso l'Ippodromo di Roma e alla corsa Premio Tallin del 26/11/2014 presso l'Ippodromo di Napoli.

Con atto di incolpazione depositato in data 29/9/2015, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione i Sigg.ri Boccardelli, Rocchino e Penza per violazione dell'art. 72 Reg. Corse ex Jockey Club.

All'udienza del 23/2/2016, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non comparivano né il Sig. Rocchino né il Sig. Penza, né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Compariva però il Sig. Boccardelli unitamente al proprio difensore Avv. Massimiliano Capuzi.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

DIRITTO

Il fatto ascritto ai Sigg.ri Boccardelli e Rocchino nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione dell'art. 72 del Regolamento Corse ex Jockey Club, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Il predetto articolo stabilisce infatti che *"i cavalli che hanno partecipato ad una riunione non autorizzata, non possono partecipare ad alcuna corsa in riunione riconosciute od autorizzate per un periodo di 24 mesi"*.

Orbene, dalle comunicazioni del Ministero della Salute del 4/9/2014 e del 12/11/2014, oltreché del Comitato Organizzatore del Palio dell'Assunta del 27/11/2014 agli atti, emerge pacificamente la partecipazione dei cavalli Kojac e Tidy Mind, allenati dal Sig. Fabio Boccardelli e di proprietà del Sig. Massimiliano Rocchino, alla riunione non autorizzata del Palio di Fermo del 15/8/2014.

Inoltre, dagli estratti dal sistema e-unire agli atti, emerge altresì la partecipazione del cavallo Kojac alle corse Premio Melozzo da Forlì del 9/11/2014, Premio Ciacoleta del 21/11/2014 e Premio Simone da Bologna del 2/12/2014 presso l'Ippodromo di Roma, così come la partecipazione del cavallo Tidy Mind alle corse Premio Zuccarello del 14/11/2014 presso l'Ippodromo di Roma e alla corsa Premio Tallin del 26/11/2014 presso l'Ippodromo di Napoli.

E' dunque evidente la violazione dell'art. 72 del Regolamento Corse ex Jockey Club, avendo i cavalli Kojac e Tidy Mind partecipato a corse rette dal MIPAAF prima del prescritto termine di due anni dalla partecipazione alla riunione non autorizzata del Palio di Fermo del 15/8/2014.

Non appare invece fondata l'incolpazione formulata nei confronti del Sig. Penza Gianluca, quale proprietario del cavallo Kojac alla data della partecipazione alla corsa Premio Simone da Bologna del 2/12/2014 presso l'Ippodromo di Roma. Infatti, dalla scheda tecnica unire agli atti, emerge che il Sig. Penza diveniva proprietario del cavallo Kojac solo successivamente il 21/11/2014 e, pertanto, lo stesso avrebbe potuto legittimamente non essere a conoscenza della partecipazione del proprio cavallo al Palio dell'Assunta del 15/8/2014.

P.Q.M.

Il Giudice dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Fabio Boccardelli e, per l'effetto, condanna lo stesso alla sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi tre; dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Massimiliano Rocchino e, per l'effetto, condanna lo stesso alla sanzione della sospensione dalla qualifica di proprietario e da ogni altra attività nella sfera di competenza dell'Ente per mesi quattro, oltre alla sanzione dell'ammenda di € 500,00; assolve il Sig. Gianluca Penza; dispone il distanziamento totale dall'ordine di arrivo del cavallo Kojac nelle corse Premio Melozzo da Forlì del 9/11/2014, Premio Ciacoleta del 21/11/2014 e Premio Simone da Bologna del 2/12/2014 presso l'Ippodromo di Roma, e del cavallo Tidy Mind nelle corse Premio Zuccarello del 14/11/2014 presso l'Ippodromo di Roma e Premio Tallin del 26/11/2014 presso l'Ippodromo di Napoli.

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
050/15	16.02.2016	062/16	30 MAR 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF in data 16.02.2016, con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi
Avv. Luca Ghelfi
Avv. Leonardo Patanè

Presidente f.f.
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° 050/15 Ruolo contro:

- Pellegrino Emilio (nato a Livorno il 10.08.1948) C.F. PLLMLE48M10E625F

INCOLPATO

Per la violazione prevista e disciplinata dell'art. 2 e art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per essere il cavallo BIONDO D'IRLANDA, allenato dall'incolpato, risultato positivo alla sostanza IDROSSIETILPROMAZINA SULFOSSIDO, ai prelievi antidoping, effettuati presso l'Ippodromo di Pisa in data 18.01.2015 in occasione della disputa della corsa, "Premio Dordone".

FATTO

Con atto del 13.07.2015, depositato il 13.07.2015, la Procura della Disciplina ha deferito a questa Commissione l'incolpato, nella sua qualità di allenatore del cavallo BIONDO D'IRLANDA, poiché quest'ultimo, a seguito di prelievo e analisi antidoping svolti presso l'Ippodromo di Pisa il 18.01.2015, in occasione della corsa "Premio Dordone", è risultato positivo alla sostanza IDROSSIETILPROMAZINA SULFOSSIDO; sono state ritualmente effettuate le analisi del campione "A", il cui esito ha confermato la positività dello stesso alla sostanza de qua.

Veniva, ritualmente, seguito l'iter procedimentale, relativo all'acquisizione della missiva dell'Unire con cui si comunicava all'incolpato la non negatività delle prime analisi, ritualmente comunicate, nonché copia del verbale di apertura del flacone e copia del verbale delle analisi, che hanno confermato la positività alla sostanza dopante.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza l'incolpato non è comparso, benché la raccomandata sia stata inviata all'indirizzo comunicato e la medesima tornata per compiuta giacenza. Il rappresentante della Procura, benché ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione - alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 - dispone la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

Rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la piena prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) dal risultato delle I analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) dalla qualifica di allenatore e guidatore del cavallo trovato dopato, ricoperta dall'incolpato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento. Considerato, pertanto, che in presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, al Sig. PELLEGRINO EMILIO così come identificato in premessa, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve considerare: i) la natura della sostanza rinvenuta classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; ii) la capacità della stessa di alterare le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo.

Ritenuta quindi giusta sanzione quella della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due (2) e della multa di € 500,00 (euro cinquecento);

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig. **Pellegrino Emilio** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due (2) e della multa di € 500,00 (euro cinquecento). Ordina conseguentemente il distanziamento totale del cavallo **BIONDO D'IRLANDA** dall'ordine di arrivo del premio "Dordone" disputatosi il 18.01.2015 all'Ippodromo di Pisa e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE

Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. Luca Ghelfi



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
047/15	16.02.2016	063/16	30 MAR 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF in data 16.02.2016, con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi

Avv. Luca Ghelfi

Avv. Leonardo Patanè

Presidente f.f.

Componente relatore

Componente

assistita dal

Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° 047/15 Ruolo contro:

- Pellegrino Emilio (nato a Livorno il 10.08.1948) C.F. PLLMLE48M10E625F

INCOLPATO

Per la violazione prevista e disciplinata dell'art. 2 e art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per essere il cavallo BIONDO D'IRLANDA, allenato dall'incolpato, risultato positivo alla sostanza IDROSSIETILPROMAZINA SULFOSSIDO, ai prelievi antidoping, effettuati presso l'Ippodromo di Pisa in data 25.01.2015 in occasione della disputa della corsa, "Premio Evora".

FATTO

Con atto del 13.07.2015, depositato il 13.07.2015, la Procura della Disciplina ha deferito a questa Commissione l'incolpato, nella sua qualità di allenatore del cavallo BIONDO D'IRLANDA, poiché quest'ultimo, a seguito di prelievo e analisi antidoping svolti presso l'Ippodromo di Pisa il 25.01.2015, in occasione della corsa "Premio Evora", è risultato positivo alla sostanza IDROSSIETILPROMAZINA SULFOSSIDO; sono state ritualmente effettuate le analisi del campione "A", il cui esito ha confermato la positività dello stesso alla sostanza de qua.

Veniva, ritualmente, seguito l'iter procedimentale, relativo all'acquisizione della missiva dell'Unire con cui si comunicava all'incolpato la non negatività delle prime analisi, ritualmente comunicate, nonché copia del verbale di apertura del flacone e copia del verbale delle analisi, che hanno confermato la positività alla sostanza dopante.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza l'incolpato non è comparso, benché la raccomandata sia stata inviata all'indirizzo comunicato e la medesima tornata per compiuta giacenza. Il rappresentante della Procura, benché ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione - alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 - dispone la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

Rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la piena prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) dal risultato delle I analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) dalla qualifica di allenatore e guidatore del cavallo trovato dopato, ricoperta dall'incolpato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento. Considerato, pertanto, che in presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, al Sig. PELLEGRINO EMILIO così come identificato in premessa, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve considerare: i) la natura della sostanza rinvenuta classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; ii) la capacità della stessa di alterare le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo.

Ritenuta quindi giusta sanzione quella della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due (2) e della multa di € 500,00 (euro cinquecento);

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig. **Pellegrino Emilio** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due (2) e della multa di € 500,00 (euro cinquecento). Ordina conseguentemente il distanziamento totale del cavallo **BIONDO D'IRLANDA** dall'ordine di arrivo del premio "Evora" disputatosi il 25.01.2015 all'Ippodromo di Pisa e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE
Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE
Avv. Luca Ghelfi